



COMUNE DI CARMIANO

Provincia di Lecce

Tel. 0832/600111 Fax 0832/602178

AVVISO PUBBLICO

PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI INTEGRATIVI PER IL PAGAMENTO DEI CANONI DI LOCAZIONE

Annualità 2020

Vista la Legge 9 dicembre 1998 n. 431 e s.m.i. ed in particolare l'art. 11;

Visto il decreto del Ministero Infrastrutture 7 giugno 1999 e s.m.i.;

VISTA la Determinazione Dirigenziale – Sezione Politiche Abitative - della Regione Puglia n.514 del 13/12/2021;

VISTA la deliberazione della Giunta Comunale n. 4 del 17/1/2022;

SI RENDE NOTO

che la Regione Puglia, con Determinazione Dirigenziale – Sezione Politiche Abitative n. 514 del 13/12/2021 ha individuato i criteri e i requisiti per l'accesso ai contributi e le modalità di ripartizione del fondo regionale per la concessione di contributi integrativi ai conduttori meno abbienti per il pagamento dei canoni di locazione dovuti ai proprietari di immobili.

Tutti i cittadini che si trovano nelle situazioni di seguito indicate possono richiedere la concessione di un contributo per il pagamento del canone di locazione, così come previsto dalla legge n. 431/98 e dalla Determinazione Dirigenziale – Sezione Politiche Abitative n. 514 del 13/12/2021;

Il nucleo familiare del richiedente deve possedere i seguenti requisiti minimi:

- a) Per i soggetti rientranti nella fascia a) di cui al D.M. del 7.6.99, art. 1 comma 1, l'imponibile complessivo risultante dalla dichiarazione dei redditi percepiti nell'anno 2020 non superiore a € 13.405,08 e canone di locazione che incida sul reddito per non meno del 14%, per il quale il contributo massimo concedibile non può essere superiore a €. 3.098,74/anno;
- b) Per i soggetti rientranti nella fascia b) di cui al medesimo D.M. del 7.6.99, quello definito dall'art. 2, punto f) della legge n. 54/84, il quale è riferito all'art. 21 della L. n. 457/78 e successive modificazioni. Per tale fascia b), il limite massimo di reddito è fissato in € 15.250,00 e canone di locazione che incida sul reddito per non meno del 24% per il quale il contributo massimo concedibile non può essere superiore a € 2.324,06/annuo;

Per la determinazione del reddito 2020 di ogni componente del nucleo familiare dovrà essere utilizzato, si esemplifica, per il modello Certificazione Unica 2021, nel quadro Dati fiscali il rigo 1 o il rigo 2; per il modello 730/2021, redditi 2020, il rigo 11, Quadro 730-3; per il modello Unico P.F. 2021 il rigo RN1 del Quadro RN, o il rigo LM8 del Quadro LM (per i contributi minimi) e/o il rigo RD11 del quadro RD. Vanno inoltre computati tutti gli emolumenti, esclusi quelli non continuativi, quali pensioni e sussidi a qualsiasi titolo percepiti, nonché tutte le

indennità, comprese quelle esentasse, fatta eccezione per l'indennità di accompagnamento e l'assegno di cura per pazienti affetti da SLA/SMA e per pazienti non autosufficienti gravissimi (art. 3, comma 1, lettera e) della L.R. n. 10/2014, integrato dalla L.R. n. 67/2017

Per chi dichiara reddito ZERO e/o per i casi in cui l'incidenza del canone annuo sul reddito imponibile per la fascia a) e sul reddito convenzionale per la fascia b) sia superiore al 90%, alla domanda di contributo deve essere allegata:

- **dichiarazione del soggetto richiedente attestante la fruizione di assistenza da parte dei Servizi Sociali del Comune,**
oppure
- **dichiarazione del soggetto richiedente relativa alla fonte accertabile del reddito che contribuisce al pagamento del canone,**
oppure
- **nel caso in cui il richiedente dichiara di ricevere sostegno economico da altro soggetto, indicazione delle generalità di quest'ultimo e autocertificazione del medesimo che attesti la veridicità del sostegno fornito e l'ammontare del reddito percepito dall'intero nucleo familiare di appartenenza, che deve risultare congruo rispetto al canone versato.**

Destinatari dei contributi sui canoni di locazione anno 2020 potranno essere anche i coniugi separati o divorziati che versano in particolari condizioni di disagio economico – L.R. 15 novembre 2017, n. 45, art. 6, comma 4, lettera b), aventi i seguenti requisiti:

- **genitori separati o divorziati residenti in Puglia da almeno cinque anni;**
- **disponibilità reddituale inferiore o pari al doppio dell'importo stabilito per l'assegno sociale minimo, determinata da pronuncia dell'organo giurisdizionale di assegnazione della casa familiare e dell'obbligo di corrispondere l'assegno di mantenimento all'altro coniuge;**
- **presenza di figli minori o di figli non autosufficienti ai sensi della legge 5 febbraio 1992, n. 104 (Legge quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate). Ai sensi dell'art. 2, comma 2 della L.R. n. 45/2017, è escluso dai benefici il genitore che sia stato condannato con sentenza passata in giudicato per reati contro la persona, tra cui gli atti persecutori di cui al D.L. n. 11/2009, convertito, con modificazioni, dalla L. n. 38/2009, nonché per i delitti di cui agli articoli 570 e 572 del codice penale.**

Sono escluse dal contributo:

- **le domande presentate da soggetto locatario con vincoli di parentela e affinità entro il secondo grado o di matrimonio con il locatore;**
- **le domande relative ai nuclei familiari, composti dalla famiglia anagrafica e dai soggetti a carico dei suoi componenti ai fini IRPEF, che relativamente all'anno 2020:**
 - **hanno titolarità, da parte di tutti i componenti il nucleo familiare, dell'assegnazione in proprietà di alloggio realizzato con contributi pubblici, ovvero con finanziamenti agevolati, in qualunque forma concessi dallo Stato o da enti pubblici, sempre che l'alloggio non sia perito o inutilizzabile;**
 - **hanno titolarità di diritto di proprietà, usufrutto, uso o abitazione, in tutto il territorio nazionale, su alloggio adeguato alle esigenze del nucleo familiare, così come definito dalla L.R. n. 10/2014, art. 10, comma 2, fatto salvo il caso in cui l'alloggio sia accatastato come**

inagibile oppure esista un provvedimento del Sindaco che dichiari l'inagibilità ovvero l'inabitabilità dell'alloggio;

- hanno richiesto, in sede di dichiarazione dei redditi, la detrazione dei redditi d'imposta prevista per gli inquilini di immobili adibiti ad abitazione principale;

- hanno beneficiato per tutti i 12 mesi dell'anno 2020 della quota destinata all'affitto del c.d. **Reddito di Cittadinanza e/o pensione di cittadinanza** di cui al **D.L. 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, e s.m.i., come stabilito dall'art. 1, comma 5, del decreto ministeriale 12 agosto 2020;**

Ove non sia possibile individuare la quota destinata all'affitto percepita da parte dei richiedenti il beneficio, **i Comuni, successivamente alla erogazione dei contributi, comunicano all'INPS la lista dei beneficiari ai fini della compensazione sul reddito di cittadinanza per la quota destinata all'affitto;**

- hanno beneficiato di ogni altro contributo pubblico per il sostegno alla locazione riconducibile all'emergenza sanitaria da Covid-19 percepito per l'annualità 2020, in relazione ai soli mesi per i quali si è percepito l'eventuale beneficio;

- le domande presentate dagli assegnatari di alloggi di edilizia residenziale pubblica;

Sono altresì escluse le domande di contributo per:

- alloggi in zona di pregio, così definite da accordi comunali, ai sensi dell'art.2, comma 3, della legge n. 431/98 e decreti ministeriali attuativi;
- alloggi con categoria catastale A1, A8 e A9;
- alloggi con superficie utile superiore a mq. 95, fatta eccezione per gli alloggi occupati da nuclei familiari numerosi o da nuclei familiari con particolari debolezze sociali, **(nuclei familiari numerosi con più di sei persone, fino ad un numero massimo di superficie utile di mq. 140, presenza nel nucleo familiare di ultrasessantacinquenne, di soggetto portatore di handicap, di n. 3 figli minori a carico, nucleo familiare monogenitoriale, coniuge separato o divorziato)**

I contratti di locazione devono risultare registrati, pena l'esclusione dal beneficio.

L'assegnazione dei contributi è effettuata, previa determinazione dell'entità di essi, secondo un principio di gradualità che favorisca i nuclei familiari con redditi bassi e con elevate soglie di incidenza del canone e comunque rispettando i criteri imposti dalle disposizioni sovraordinate.

L'entità dei contributi assegnati a ciascun richiedente, avente i requisiti, sarà calcolata secondo i criteri stabiliti dalla L. 431/98 e ss.mm.ii. e in relazione alla reale entità del contributo erogato dalla Regione Puglia.

L'erogazione dei contributi resta comunque condizionata al trasferimento dei fondi da parte della Regione Puglia.

Le dichiarazioni contenute nelle istanze saranno oggetto di controllo, anche a campione, circa la loro attendibilità, così come previsto dalla normativa vigente di cui alla Determinazione Dirigenziale – Sezione Politiche Abitative n. 514 del 13/12/2021;

I cittadini interessati possono ritirare lo schema di domanda presso l'Ufficio dei Servizi Sociali del Comune - Piazza Assunta - Tel. 0832/600230-600224, o scaricarlo dal sito internet www.comune.carmiano.le.it

La domanda di ammissione al contributo, indirizzata al Comune di Carmiano – Settore III “ Servizi alla Persona “ debitamente firmata, dovrà essere presentata all’ufficio Protocollo del Comune o spedita a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento, con esclusione di qualsiasi altro mezzo, entro il termine perentorio delle ore 12,00 del giorno 18/02/2022, a pena di esclusione. Non verranno prese in considerazione le domande che, sebbene spedite nei termini, a mezzo raccomandata, pervengano al Comune oltre il 3° giorno successivo alla scadenza stessa.

Per quanto non previsto nel presente bando si rinvia alla Determinazione Dirigenziale – Sezione Politiche Abitative n. 514 del 13/12/2021;

Si informa, coloro i quali intendano inoltrare la domanda, che i dati richiesti saranno trattati ai sensi e per gli effetti di cui al D.lgs. n. 196 del 30.06.2003.

Carmiano, 24/01/2022

L'ASSESSORE ALLE POLITICHE SOCIALI

Salvatore DE CRUTO

IL RESPONSABILE DEL III SETTORE

Dott.ssa SPAGNOLO Stefania

IL SINDACO

Avv. Gianni ERROI